

DELIBERAZIONE 25 MAGGIO 2017
356/2017/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 maggio 2017

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i.;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237 (di seguito: deliberazione 237/00);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, 173/04 (di seguito: deliberazione 173/04);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti e consumatori" (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: RTDG 09/12);
- l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2013, 96/2013/A (di seguito: deliberazione 96/2013/A);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 433/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 433/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2014, 17/2014/S/gas (di seguito: deliberazione 17/2014/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 settembre 2014, 437/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 437/2014/R/gas).

FATTO:

1. Essenergia Concessionaria Distribuzione Gas s.a.s. di Carlini Maria Letizia (di seguito: Essenergia o società) si è registrata soltanto nel novembre 2012, nell'elenco degli esercenti del settore energetico (c.d. Anagrafica operatori), di cui all'art. 10 della deliberazione GOP 35/08 (in vigore dal 27 giugno 2008), in qualità di esercente l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal naturale (GPL), a mezzo di reti canalizzate, indicando, quale data di avvio dell'attività, il 1 gennaio 1996.
2. Gli Uffici dell'Autorità, con lettera 12 aprile 2013 (prot. Autorità 14045), hanno chiesto alla società le informazioni necessarie per accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 80, comma 4, della RTDG 09/12 per l'applicazione della regolazione tariffaria dell'Autorità.
3. Solo nel luglio 2013 la società ha iscritto nell'Anagrafica territoriale di cui alla deliberazione 96/2013/A le località, dalla medesima servite, ubicate nei comuni di Marcellini (RI), Pozzaglia Sabina (RI) e Paganico Sabino (RI).
4. Non avendo la società risposto alla predetta richiesta di informazioni, con deliberazione 433/2013/R/gas l'Autorità ha avviato un procedimento per l'eventuale determinazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate e per la verifica delle condizioni economiche di fornitura di gas di petrolio liquefatto (GPL) applicate da Essenergia nelle predette località. Con tale deliberazione l'Autorità ha, altresì, intimato alla società: 1) di fornire, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima deliberazione, le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 80 della RTDG 09/12, per l'applicazione della regolazione tariffaria dell'Autorità alle attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate e ogni altra informazione utile a stabilire la data di avvio del servizio; 2) di inviare la documentazione che consentisse di: a) individuare le condizioni tariffarie ed economiche effettivamente praticate in relazione allo svolgimento dei servizi di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate dalla società nelle citate località servite; b) acquisire gli elementi necessari per determinare il valore delle tariffe per il servizio di distribuzione e misura GPL nel periodo in cui la società ha svolto il servizio; c) determinare le

opzioni tariffarie per i predetti servizi qualora e con riferimento ai periodi in cui risulti che la società avrebbe dovuto presentare all'Autorità le relative proposte.

5. Non avendo la società adempiuto nemmeno alla suddetta intimazione, con deliberazione 17/2014/S/gas l'Autorità ha avviato nei suoi confronti un procedimento sanzionatorio per la mancata ottemperanza alla deliberazione di intimazione 433/2013/R/gas.
6. Con nota 11 febbraio 2014 (acquisita con prot. Autorità 4070) la società ha svolto le proprie argomentazioni difensive.
7. Con nota 25 marzo 2014 (acquisita con prot. Autorità 8647) Energas Engineering S.r.l., per conto di Essenergia, ha chiesto la riunione dei procedimenti avviati dall'Autorità con le citate deliberazioni 433/2013/R/gas e 17/2014/S/gas.
8. Si dà atto che, nel corso dell'audizione finale davanti al Collegio svoltasi in data 24 luglio 2014, nell'ambito del procedimento avviato con la predetta deliberazione 433/2013/R/gas, la società ha prodotto della documentazione che, tuttavia, non è stata ritenuta idonea a consentire all'Autorità di accertare quali condizioni tariffarie ed economiche fossero effettivamente praticate dalla società nel periodo 2003 – 2013 nelle citate località, né di acquisire elementi che consentissero di determinare il valore delle tariffe sulla base dei dati puntuali di impresa, nonché delle componenti relative all'approvvigionamento ed alla vendita al dettaglio.
9. Pertanto, con deliberazione 437/2014/R/gas l'Autorità ha determinato d'ufficio le tariffe di fornitura per l'attività di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, svolta da Essenergia per gli anni dal 2003 al 2013, da applicare nei Comuni di Marcellino, Pozzaglia Sabina e Paganico Sabino.
10. Con nota 2 febbraio 2017 (prot. Autorità 3907) il responsabile del presente procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

11. L'art. 6, comma 1, della deliberazione 237/00 dispone che gli esercenti il servizio di distribuzione formulino e presentino annualmente una proposta tariffaria avente ad oggetto l'opzione tariffaria base e le eventuali opzioni tariffarie speciali, secondo uno schema definito dall'Autorità.
12. L'art. 12, comma 1, della deliberazione 173/04 prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a GPL trasmettano all'Autorità, anche con riferimento alle località in avviamento di cui all'art. 2, commi 3 e 4, la proposta tariffaria dell'anno termico che decorre dall'ottobre successivo contenente il vincolo sui ricavi VRD.
13. L'art. 7 della RTDG 09/12 prevede che, entro il 15 ottobre di ciascun anno, le imprese distributrici trasmettano all'Autorità una richiesta di determinazione della tariffa di riferimento (comma 1) e che tale richiesta sia presentata compilando la modulistica predisposta dagli uffici dell'Autorità (comma 2).
14. L'art. 80, comma 4, della RTDG 09/12 stabilisce che rientrano nella regolazione tariffaria le reti canalizzate che abbiano le seguenti caratteristiche:

- siano gestite in concessione;
 - non siano gestite in concessione, ma abbiano i seguenti requisiti: i) servano almeno cinquanta punti di riconsegna; ii) prevedano l'utilizzo di suolo pubblico; iii) i contratti stipulati con i clienti finali prevedano vincoli di esclusiva per durate superiori a cinque anni.
15. Risulta che Essenergia non abbia fornito le informazioni necessarie per consentire all'Autorità di accertare la sussistenza delle condizioni previste per l'applicazione della regolazione tariffaria e non tariffaria, per gli anni dal 2003 al 2013 nelle citate località, nonostante la richiesta degli uffici dell'Autorità di cui alla citata lettera 12 aprile 2013 e la deliberazione di intimazione 433/2013/R/gas.
16. Ciò, peraltro, è stato confermato dalla deliberazione 437/2014/R/gas, con la quale l'Autorità, in mancanza dell'invio, da parte della società, dei dati richiesti con la deliberazione 433/2013/R/gas, ha dovuto procedere a determinare d'ufficio le citate tariffe di fornitura per il servizio svolto da Essenergia.

A. Argomentazioni della società

17. Nella citata nota 11 febbraio 2014, la società ha dedotto:
- a) di aver fornito riscontro alla deliberazione 433/2013/R/gas inviando, con nota 21 novembre 2013 (acquisita con prot. Autorità 37102), le concessioni di distribuzione dei comuni di Pozzaglia Sabino, Paganico Sabino e Marcellini ed un prospetto riportante il prezzo del gas fornito negli anni ai clienti finali nei suddetti comuni. Tali dati, in tesi della società, avrebbero consentito all'Autorità di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 80 della RTDG 09/12 per l'applicazione della regolazione tariffaria;
 - b) che il mancato inoltro di riscontri documentali, relativi al capitale investito negli anni dal 2003 al 2013 sugli impianti di distribuzione di GPL, dei suddetti comuni, è da ricondursi ad alcuni "*inconvenienti aziendali e familiari, tra i quali dei furti subiti nella sede della società*";
 - c) di non avere mai ricevuto, di avere smarrito o comunque non visionato la predetta lettera degli Uffici 12 aprile 2013.

B. Valutazioni delle argomentazioni della società

18. Le argomentazioni addotte da Essenergia non sono idonee ad escludere la responsabilità della medesima per la violazione contestata. Al riguardo si osserva che:
- a) la documentazione allegata alla citata nota 21 novembre 2013 e quella prodotta nel corso della predetta audizione non ha consentito all'Autorità di determinare le condizioni economiche e tariffarie effettivamente praticate;
 - b) gli asseriti "*inconvenienti aziendali e familiari*" adottati dalla società, mancando del requisito dell'imprevedibilità e della non evitabilità, non

integrano il “caso fortuito” o la “causa di forza maggiore”, in quanto rientrano nell’ordinario rischio di impresa;

c) la nota 12 aprile 2013 degli Uffici dell’Autorità risulta invece essere stata regolarmente inviata a mezzo fax e ricevuta dalla società in pari data.

19. Infine, non risulta accoglibile l’istanza di riunione dei procedimenti avviati dall’Autorità con deliberazioni 433/2013/R/gas e 17/2014/S/gas, formulata con nota 25 marzo 2014, dal momento che, in primo luogo, si tratta di procedimenti aventi oggetto e finalità diverse (l’uno di regolazione tariffaria, l’altro sanzionatorio), nonché, in secondo luogo, in quanto la mancata ottemperanza, da parte di Essenergia, alla deliberazione 433/2013/R/gas, ha costituito il presupposto, sotto il profilo tariffario, per la determinazione delle tariffe d’ufficio con deliberazione 437/2014/R/gas e, sotto il profilo sanzionatorio, per l’avvio del presente procedimento.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

20. L’art. 11 della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- gravità della violazione;
- opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità dell’agente;
- condizioni economiche dell’agente.

21. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la società ha omesso la comunicazione di flussi informativi funzionali a consentire il monitoraggio, da parte dell’Autorità, sul corretto svolgimento del servizio di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal naturale (GPL) a mezzo di reti canalizzate. Ciò sia su profili strettamente attinenti alle condizioni economiche e tariffarie applicate, per la fornitura degli stessi servizi, nelle citate località servite, sia, più in generale, su profili non tariffari (condizioni di erogazione del servizio, standard di sicurezza).

22. Per quanto riguarda il criterio dell’*opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e quello della *personalità dell’agente*, non risultano circostanze rilevanti.

23. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell’agente*, non si dispone di alcun dato relativo ai ricavi realizzati dall’esercente.

24. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 6.900 (seimilanovecento/00)

DELIBERA

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte di Essenergia Concessionaria Distribuzione Gas s.a.s. di Carlini Maria Letizia, agli obblighi informativi di cui in motivazione;
2. di irrogare a Essenergia Concessionaria Distribuzione Gas s.a.s. di Carlini Maria Letizia, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 6.900 (seimilanovecento/00);
3. di ordinare a Essenergia Concessionaria Distribuzione Gas s.a.s. di Carlini Maria Letizia di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare a Essenergia Concessionaria Distribuzione Gas s.a.s. di Carlini Maria Letizia di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato agli indirizzi riscossione@autorita.energia.it e sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it entro 5 (cinque) giorni dal pagamento;
6. di notificare il presente provvedimento a Essenergia Concessionaria Distribuzione Gas s.a.s. di Carlini Maria Letizia (p. iva 01955421001) all'indirizzo PEC essenergiasas@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

25 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni